

NUNZIO DE RENZIS

**APPUNTI SULLA PROPRIETA' COLLETTIVA
E SUO ORDINAMENTO**

1. La origine di questa proprietà, della quale generalmente invano si ricercerebbe il titolo costitutivo, non è oscura né controversa. Oramai gli studiosi convengono che fu determinata dalla primitiva occupazione da parte delle famiglie, le quali in seguito costituirono quei nuclei di popolazioni rurali, con una propria autonomia amministrativa, distinti con i nomi di Comunità, Università e Regole ed in subordine casali o vicinie divenute ora comuni e frazioni di comuni.

E' tuttora aperta la discussione tra gli storici del diritto se queste proprietà siano sorte o conservate all'ombra delle istituzioni del diritto romano o delle consuetudini germaniche, mentre qualcuno ha creduto fissarne le origini nel Medio Evo quale conseguenza di donazioni o contratti enfiteutici di principi od enti ecclesiastici stipulati con le popolazioni. In concreto però queste discussioni ed opinioni controverse vanno a concludersi nel fine ultimo di conoscere se le terre debbano considerarsi quali proprietà private degli originari occupatori e loro diretti discendenti, ovvero quale proprietà pubblica aperta all'uso ed al godimento di tutti indistintamente gli abitanti del Comune o della frazione.

Nei nostro codici fra le varie forme di proprietà non sono ricordate queste che in dottrina vanno sotto la generica denominazione di proprietà collettive, il cui uso e godimento appartiene agli abitanti raggruppati nel Comune o nella frazione e che la legge sul riordinamento degli usi civici del 16 giugno 1927, n. 1766 designa quali terre soggette all'esercizio degli usi civici possedute da comuni, università ed altre associazioni agrarie (art. 1).

Neanche le leggi amministrative pubblicate anteriormente all'ultimo testo unico della legge comunale e provinciale del 1934, seppur accennarono a queste proprietà (art. 175 t. 21.1915), né chiaramente le definirono, né le classificarono,

così che qualcuno ha opinato riferirsi le norme di questo art. 175 alla proprietà patrimoniale del comune e non alla proprietà collettiva.

Generalmente l'uso ed il godimento delle terre non è contestato alla popolazione, e poiché tali diritti, come la storia e la dottrina insegnano, furono e sono legati indissolubilmente alla vita stessa delle popolazioni rurali, ad essi sono pacificamente riconosciute le caratteristiche della inalienabilità e della imprescrittibilità.

Il motivo del disinteresse del legislatore o per lo meno la deficienza di precisi riferimenti a questa forma di proprietà nel codice civile e nelle leggi amministrative, deve ricercarsi in quella corrente di idee affermatasi verso la metà del secolo XVIII e perseguita sin quasi alla fine del secolo scorso, esplicitasi in provvedimenti positivi per tutta l'Europa occidentale contrari a qualsiasi promiscuità di diritti e di usi, e diretti a liberare da ogni vincolo la proprietà terriera allo scopo di facilitarne la commerciabilità e di incrementare la produzione agricola con il fondato proposito che anche quel residuo di proprietà costituito dalle terre di diretto e promiscuo uso dei cittadini dovesse cedere al nuovo indirizzo.

2. Questo indirizzo e la mancanza della gran parte dell'Italia di precise disposizioni legislative che disciplinassero l'uso e il godimento delle terre comuni, già da secoli amministrare dalle famiglie riunite nelle comunità, università, regole e vicinie, portò gravi conseguenze e segnatamente uno sperpero notevole di tali proprietà.

Non è inoltre da escludere che a tanto contribuì anche la pretesa delle originarie popolazioni rurali di chiudere il proprio territorio ai forestieri; ma ciò deve riguardarsi piuttosto come l'esponente dell'egoismo umano e conseguenza della grande libertà lasciata alle popolazioni rurali per secoli nell'amministrazione del loro territorio.

Le Comunità, segnatamente in alcuni parti dell'alta e media Italia, ove più largamente avevano influito le consuetudini germaniche della *marca comune* o *Allmende*, si consideravano quali corpi chiusi, ed inibivano ai forestieri, se non addirittura di abitare nel loro territorio, di beneficiarsi delle utilità delle terre da esse amministrare, e ritenute di esclusiva proprietà delle famiglie originarie.

Ben vero vari governi cercarono di reprimere tale tendenza, quando, per naturali esplicazione di commerci ed industrie o per necessità di lavoro, famiglie emigravano da una località ad altra. E poiché la chiusura ai forestieri non era generale, ovvero si verificava di rado, data la scarsità di rapporti economici che esistevano in passato fra i diversi nuclei della popolazione rurale, non si ebbero dai governi disposizioni di carattere generale, sibbene speciali provvedimenti per quei determinati casi, che pervenivano a loro cognizione, quando le liti si acuivano; provvedimenti sempre informati al principio umano e civile che non siano da negarsi ad alcuno quei sussidi più elementari, che la terra gratuitamente offre, necessaria ad ogni singola persona quale ne sia la provenienza.

D'altra parte i cittadini in buona fede si ritenevano esclusivi proprietari delle terre all'infuori anche di ogni ingerenza dello Stato. Essi attraverso i secoli e sino alla pubblicazione delle prime leggi organiche amministrative, venute fuori al principio del secolo XIX, avevano godute ed amministrate queste proprietà collettive con regole ed ordinamenti raccolti negli statuti di ciascuna comunità deliberati da capi famiglia nelle loro pubbliche assemblee; così che quando queste nuove leggi apparvero ed in esse vaghi ed in determinati accenni si fecero alle terre comuni, i capi famiglia, in base alla vetusta tradizione, se ne ritennero i proprietari e gli amministratori diretti ed esclusivi. Essi pensavano: ben venga il nuovo comune con i suoi nuovi ordinamenti e funzioni, curi lo stato civile, applichi le imposte per sopperire ai servizi pubblici, costruisca e mantenga le strade, compili i regolamenti di polizia urbana e rurale, ma le terre sono nostre e seguiranno a goderle ed amministrarle direttamente nel nostro particolare interesse, come per secoli si è praticato.

3. Le pretese di private proprietà avanzate in alcune parti dell'Italia settentrionale, segnatamente in quelle già soggette alla Repubblica Veneta, da coloro che si ritenevano i discendenti dei primitivi occupatori e dirette ad escludere i forestieri dal godimento delle terre comuni, dettero occasione al governo della Repubblica di emettere varie terminazioni, importanti e fondamentali quelle del 28 aprile 1674, e del 7 settembre 1764, le quali statuivano che dopo un periodo di cinquanta anni di permanenza dei forestieri nel Comune, costoro “si dovevano intendere originari e partecipi di ogni officio e beneficio

entrando senza alcun esborso al beneficio dei beni comunali e di tutti quegli altri beni che godevano li comuni per antiche donazioni” con la sola riserva per i sopravvenuti che nel detto periodo di “cinquanta anni avessero soddisfatte tutte le fazioni reali e personali occorrenti al Comune”.

Queste direttive ben chiare del governo veneto in tema di proprietà collettiva, ripetute successivamente con altre simili provvedimenti che in sostanza venivano a riaffermare il diritto di tutti indistintamente i cittadini abitanti all’uso ed al godimento delle terre comuni, sia pure dopo un periodo di attesa o di noviziato da parte dei sopravvenuto forestieri, si rivelano ancor più chiaramente nelle terminazioni dei provveditori alle terre pubbliche, rinnovate all’elezione di un nuovo doge. In tali provvedimenti, mentre si affermava il diritto eminente della repubblica sulle terre comuni, le quali venivano minutamente descritte, se ne faceva la riconcessione alla Comunità, quasi nuova investitura, rammentando gli obblighi ai quali la concessione era subordinata, di godere in comune tali terre delle quali nessuno a qualsiasi titolo doveva appropriarsi, e con la sola riserva a favore della Repubblica degli alberi occorrenti alla costruzione delle navi.

Purtroppo le pretese degli originari non sempre represses, anche a causa della limitata ingerenza e sorveglianza degli antichi governi nell’amministrazione dei comuni ottennero quasi una sanzione dal tempo, e si verificò anzi che, alla caduta della Repubblica Veneta e durante la prima occupazione francese, in alcune località, gli originari, che erano pure gli amministratori del comune, si accinsero a dividere fra di loro le terre comuni.

A rimuovere tali abusi vennero fuori alcuni provvedimenti, primo fra essi il decreto 12 dicembre 1801 della Repubblica Cisalpina, indi i decreti 8 giugno 1805 e 25 novembre 1806 del Regno Italico con i quali, dichiarati disciolti i corpi degli antichi originari, si ordinava che i beni già da essi tenuti in amministrazione, salvo quelli che risultassero acquistati con danaro propri, venissero gestiti dalle municipalità costituite dai nuovi ordinamenti amministrativi in quel tempo stesso pubblicati. Queste norme conservavano la loro efficacia anche in seguito, perché riaffermate dal successivo governo austriaco con la sovrana risoluzione del 10 luglio 1839; e non può affermarsi che abbiano cessato di avere vigore, oltre che nel Lombardo - Veneto in tutte le altre regioni rientranti nel Regno Italico, non

essendo intervenuto successivamente alcun provvedimento abolitivo da parte dei governi restaurati dopo la caduta dell'Impero napoleonico.

4. Si è innanzi accennato alle conseguenze derivate dalla pubblicazione delle nuove leggi amministrative nel principio del secolo scorso, e cioè che i capi famiglie, i quali sino allora avevano tenuto quali esponenti delle antiche comunità, l'amministrazione delle terre, la conservarono indipendentemente. Questo fenomeno dette luogo alla tacita costituzione di quelle separate amministrazioni di proprietà collettive nell'Italia centrale ed in varie provincie nell'ex Stato Pontificio, le quali in seguito ricevettero veste di legalità dalla legge sui domini collettivi del 4 agosto 1894 n. 397.

Da taluni si è ritenuto che tali enti fossero già esistiti in antico indipendente dalle comunità: ma è questo un grave errore non essendo anzitutto dimostrata storicamente la coesistenza in passato di due diversi enti nello stesso comune. Molto si è battagliato a tal riguardo intorno alle Partecipanze emiliane ed alle comunaliie parmensi, e l'eco se ne ripercosse anche nelle aule del Senato durante la discussione per la conversione in legge del r.d.l. 22 maggio 1924 n. 751, sul riordinamento degli usi civici. Ad esse si è creduto attribuire una speciale autonomia rispetto al Comune; ma quando si guardi che sia le terre ora considerate quali domini collettivi, che le altre possedute dalle partecipanze furono sempre amministrate dall'unica Comunità locale, sin tanto che per i motivi dinnanzi accennati non avvenne la separazione, si vedrà quanto poco fondata sia tale assertiva.

Prova chiarissima offre l'esame dei precedenti storici delle Partecipanze emiliane per le quali tanto inchiostro si è profuso, eseguito con scrupolo di giurista dal Commissario per la liquidazione degli usi civici di Bologna. Egli, dopo accurato e diretto esame dei documenti, accertò che le terre, ora delle partecipanze, pervennero con atti di donazione od in enfiteusi alle *università ed agli uomini* in genere e non a determinate persone, ed in qualcuno di tali documenti è pur detto che le terre si concedevano agli uomini *nunc habitanti et in futuro habitaturi*; ed affermò pure risultare in modo certissimo dai documenti che sino alla rivoluzione francese ed anche posteriormente (per alcuni fin oltre il 1840) le

partecipanze si identificarono in modo assoluto con la Università degli uomini dei vari paesi.

5. Ma lo sdoppiamento dell'unità comunale, non verificatosi nel corso dei secoli a causa delle pretese degli originari, perché costoro cumulavano con la gestione delle terre pubbliche anche la rappresentanza di ogni altro interesse della Comunità, venne a trarre alimento, sia pure con finalità diversa, sotto la spinta social comunista che teneva agitate le popolazioni rurali, dalla ricordata legge del 4 agosto 1894 sull'ordinamento dei domini collettivi nelle province ex pontificie. In essa si accolse il principio, già adombrato della precedente del 24 giugno 1888 n. 5841 per la liquidazione delle servitù civiche, che le terre originarie dei comuni e le altre provenienti dall'affrancazione delle servitù esercitate sulle terre private appartenessero ai cittadini e non al Comune, come se questo nello stesso modo che in passato le comunità, non sia stato sempre il naturale e legittimo rappresentante dei cittadini. Si sdoppiò quindi la personalità dell'ente comune, ed accanto ad esso si pose l'associazione degli utenti, a cui fu dato il nome di Università che non soltanto non risponde alla funzione per lo innanzi espletata da istituti di tal nome, ma non si riallaccia neppure ai motivi per cui sorsero nel Lazio alcune private associazioni, le c.d. Università dell'arte agraria, costituite dalla classe dei bovattieri, che perseguiva scopi egoistici non rispondenti ai bisogni di tutti gli agricoltori. La stessa intestazione della legge del 1894 ne spiega e caratterizza le finalità, e cioè godimento collettivo del patrimonio con assegno temporaneo delle terre a coltura, come preludio forse all'azienda sovietica e da conquiste future.

Il nuovo ordinamento non ha offerto risultati apprezzabili. L'esistenza di due enti di diritto pubblico, nello stesso centro con quasi identico carattere e finalità di tutela degli interessi cittadini produce naturale antagonismo fra loro e si presta anche a lotte partigiane, mentre il comune impoverito a causa della cessione dei beni alle università, è costretto a gravare di maggiori imposte la popolazione. Inoltre la concessione in temporanea utenza delle terre atte a coltura non ha finora offerto risultati apprezzabili, perché la precarietà del possesso non ha invogliato gli utenti a migliorare le terre loro assegnate, mentre la disordinata amministrazione ha posto varie di queste università sull'orlo del fallimento. Per questi motivi gran

numero di tali enti è amministrato da Commissari, la cui azione non ha affatto migliorato la condizione delle università affidate alle loro cure.

I risultati negativi di un trentennio di applicazione della legge del 1894 erano ben chiari allorchè si elaborava la legge fascista del 1927, e gravi furono le discussioni fra i sostenitori della conservazione delle Università e coloro che ne reclamavano la soppressione. Non si addivenne ad una risoluzione radicale e ne sortì, quasi a transazione fra le due correnti, quell'art. 25 della legge che inibisce la costituzione di nuove università, da norme incerte sulla soppressione di alcune e sulla futura sorte di quella che resta delle quali viene diminuita la consistenza patrimoniale ed i miraggi sociali con la trasformazione delle utenze a miglior coltura in enfiteusi.

6. Un diverso ordinamento della proprietà collettiva e degli usi civici esisteva nelle provincie riunite all'Italia con la scomparsa dell'Impero austriaco. Le sovrane patenti del 7 settembre 1848 e del 4 marzo 1849 sull'esonero del suolo, le quali apportarono la liberazione della classe dei lavoratori della terra dallo stato di sudditanza di fronte alle signorie feudali, furono seguite dall'altra del 5 luglio 1853, la c.d. patente di reluzione e di regolazione, portante norme per l'affrancazione ed il regolamento dei diritti esercitati dalle popolazioni su terreni altrui. I compensi in terre venivano assegnati ai comuni, ovvero al complesso degli aventi diritto cioè alla generalità degli abitanti di un comune o di una frazione che appartenevano alla classe dei possessori di case o di terreni degli originari: preferenza questa anche sancita nelle leggi amministrative con la distinzione fra censiti e non censiti.

Nelle provincie redenti, come in tutto l'ex impero, non si aveva la nozione dell'uso civico, così come viene inteso nel diritto italiano. Ad esso si attribuiva il carattere di servitù, per cui occorreva creare il fondo dominante per giustificare l'esercizio della servitù sul fondo servente, rispondente il primo alla casa o dal terreno del cittadino abitante ed il secondo alle terre comunali ed ex feudali. Però non potendo il diritto alla servitù andare disgiunto dal possesso della casa o del terreno entro il territorio del comune, sostanzialmente si torna per via di una finzione giuridica al concetto italiano del diritto civico spettante al cittadino abitante.

Nondimeno questa differente concessione del diritto o del modo come le attribuzioni dei compensi o delle utilità venivano operate, hanno ingenerato la convinzione che le assegnazioni dei compensi dell'affrancazione fossero definitive a titolo privato e non già quali diritti pertinentali inscindibili dalla casa o dal podere; così che questi utenti, distinti con il nome di vicini o consorti, i quali egualmente amministravano e godevano senza ingerenza del comune le terre comuni delle vicinie rispondenti alle frazioni, hanno ritenuto di costituire delle associazioni di diritto privato, ciò che la stessa legge generale amministrativa austriaca e le particolari leggi provinciali escludono; ed in tale convinzione hanno pensato di far rivivere istituti già soppressi dal nuovo ordinamento amministrativo instaurato dal governo austriaco durante lo scorso secolo, quali le regole e le vicinie.

7. Dove la proprietà collettiva ebbe un trattamento giuridicamente preciso e non controvertito fu nelle provincie napoletane e siciliane. Quivi attraverso i secoli la proprietà collettiva era goduta ed amministrata direttamente dalle popolazioni rurali, riunite nelle università per mezzo dei capi famiglia, che ne costituivano il governo privato, come di privato interesse si riteneva tutto ciò che riguarda le necessità e gli interessi particolari; ma l'università non gli abitanti era l'ente proprietario, e dai suoi beni, designati quali demani comunali, era impressa la caratteristica della inalienabilità e della imprescrittibilità, egualmente che ai demani dello stato. Che se tal volta gravi necessità richiedevano l'alienazione di parte del patrimonio universitario occorreva a pena di nullità il concorso di tre essenziali requisiti, e ciò il voto unanime del pubblico parlamento dei capi famiglia *nemine discrepante*, la dimostrazione dell'utile versione del prezzo e l'assenso regio. La proprietà quindi delle terre spettava all'ente universitario ed il godimento pieno di esse da parte di tutti indistintamente i cittadini abitanti era disciplinato da statuti e regolamenti particolari liberamente deliberati nel pubblico parlamento delle università sia in demanio regio che infeudate; nè fuvvi in tali statuti mai prevista l'esclusione dei sopravvenuti nel godimento del demanio. Questa che fu la dottrina e la consuetudine seguita per secoli nel mezzogiorno d'Italia venne sempre ritenuta riallaciantesi alle più pure tradizioni del diritto romano, di cui resta testimonianza in peritura la tavola clesiana.

Le nuove disposizioni emesse nel 1806 per l'eversione della feudalità e per la divisione dei demani comunali e la successiva legge organica amministrativa del 12 dicembre 1816, ribadiscono l'antica concezione meridionale della proprietà delle terre di uso civico nell'ente comune, succeduto alla *Universitas civium* e della pienezza del godimento degli usi nella totalità dei cittadini abitanti, usi larghissimi che si estendevano dalla gratuità del legname dei boschi per ogni e qualsiasi bisogno, ad una moderata fida per il pascolo al solo fine di far fronte alle spese di amministrazione.

Rare eccezioni alla regola generale si sono avute in un angolo degli Abruzzi ove più direttamente si risentì l'influenza di consuetudini di genti nel confinante ducato longobardo di Spoleto rientrato poi fra le provincie pontificie. Ricerche laboriose di archivio, volte a precisare la condizione giuridica di alcune università e popolazioni di quelle località, hanno dato per risultato il rinvenimento di una sola sentenza definitiva del sacro regio consiglio, supremo tribunale del Regno di Napoli, emessa addì 12 febbraio 1557 nei riguardi del Comune di Roio, e di poche disposizioni della R. Camera della Sommaria per altri comuni della stessa regione, uniforme nel dichiarare che se i reclamanti (avventizi) fossero cittadini abitanti dell'Università e pagassero e contribuissero in tutti i pesi di essa, debbono godere i frutti delle terre universitarie come ogni altro cittadino originario, in quelle località designato con nome di confocoliere. Questa tradizione giuridica si è sempre riaffermata. Incontrandosi in pretese del genere, il Commissario del re, chiamato ad applicare la legge per le divisioni dei demani comunali, dichiarava nella sua ordinanza del 7 febbraio 1811 incivile la distinzione fra confocolieri ed avventizi in Collebrincioni e di recente la Corte di Cassazione, con sentenza del 17 febbraio 1941, in causa Cappelli contro Comune di Aquila, ha ritenuto illegale la vendita nel secolo scorso fatta da alcuni residui confocolieri di terre demaniali, fissando la seguente massima: "quando la prova documentale dimostra che da lungo tempo il dominio pieno ed esclusivo di un territorio è stato pacificamente tenuto dalla generalità degli abitanti è inutile ricercare come e quando si costituì tale dominio, perché anche se si fosse costituito il irregolarmente, il secolare possesso da parte della generalità degli abitanti avrebbe sanato ogni irregolarità giacché se è vietata l'usucapione contro il demanio comunale, non è vietata quella in favore del demanio stesso. La sentenza impugnata.... ha dimostrato in base a

documenti che da piu' secoli, anteriormente alla vendita fatta dai confocolieri, le terre in questione erano state posseduto a titolo di demanio comunale dagli abitanti della Genca iscritti nella città di Aquila”.

8. La legge italiana sul riordinamento degli usi civici del Regno ha quasi integralmente applicati i principi della legislazione meridionale, sia in riguarda all'affrancazione degli usi civici gravanti le terre private, che per la destinazione dei demani comunali, riprovando implicitamente quelli accolti dalle leggi per l'affrancazione delle servitù del 1888 e dell'altra del 1894 sui domini collettivi per le provincie dell'ex stato pontificio, che ritennero titolari dei diritti e delle terre gli abitanti e non il Comune. La legge del 1927 considera i comuni e le frazioni quali proprietari delle terre demaniali ed i cittadini quali usufruttuari, entro i limiti dell'art. 521 del morituro Codice Civile, di quelle boschive e pascolive, e dispone la ripartizione delle terre atte a coltura, ormai tenui residui, allo scopo di favorire la classe dei coltivatori diretti e la costituzione della piccola proprietà. Non per tornare indirettamente alla costituzione di nuove associazioni agrarie di diritto pubblico, proibite dalla legge, ma per tutelare nel miglior modo la economia molto povera della popolazione della montagna, la quale dai pascoli e dai boschi trae il principale sostegno della vita disagiata, si è disposto che i terreni di uso civico, già pertinenti alle antiche comunità retrocesse a frazione di comune, vengano amministrati separatamente a profitto esclusivo dei frazionisti secondo le norme della legge comunale e provinciale (art. 26).

Reazioni contro le disposizioni della nuova legge si sono avute colà dove ancora esistevano residui di pretese di privato dominio da parte dei c.d. antichi originari e di alcune comunanze e Partecipanze delle provincie settentrionali e centrali; ma le loro pretese sono oramai poste nel nulla dalle uniformi decisioni dei commissari per la liquidazione degli usi civici e dalla altrettanto uniforme giurisprudenza della Corte di Cassazione.

* **** *

Segue negli Appunti di De Renzis il commento di numerose sentenze sia dei Commissari per gli usi civici che della Corte di Cassazione degli anni 1930 - 50 sulle vertenze di maggiore interesse che riguardano in

particolare la questione dell'appartenenza degli antichi diritti ed il rapporto tra gli originari ed i sopravvenuti nei singoli contesti territoriali.

Le massime delle sentenze commentate si possono leggere nel sito www.demaniocivico.it.

1. Nella vertenza fra **il Comune di Bienno e gli antichi originari**, il Commissario per la Lombardia ed Alto Veneto, con sentenza del 12-27 maggio 1927, ha applicato con chiarezza i principi della nuova legge coordinati con i precedenti delle terminazioni della Repubblica Veneta e delle leggi del governo italico; in conseguenza di tale decisione molte terre delle quali non fu provata dagli originari la provenienza da particolare acquisto, sono tornate al Comune e all'uso di tutti i cittadini indistintamente;

2. Numerose sentenze riguardano la battaglia sostenuta dalle **Partecipanze emiliane** che ottennero il riconoscimento dei loro possessi con l'art. 65 del regolamento del 26 febbraio 1927 n. 332. L'A. ritiene che questo riconoscimento è *"... giustificato dal fatto che le Partecipanze posseggono soltanto terre coltivate sostanzialmente migliorate, divise in particelle e godute da una gran massa di cittadini"*. Ma in genere i Commissari hanno respinto le pretese di diritti particolari avanzate da una determinata categoria di cittadini durante i procedimenti di accertamento e di sistemazione delle terre di uso civico nelle provincie settentrionali e centrali d'Italia e le sentenze dei commissari sono state confermate dalla Corte di cassazione.

L'A. riporta alcuni passi della motivazione della sentenza della Cassazione del 24 agosto 1940 per il **Comune di Sarnano** (provincia di Macerata) sui vari tipi di comunanze dell'Italia centrale: *"... alcune lasciano le terre aperte al godimento di tutti gli abitanti, altre le lasciano alle sole famiglie dette degli originari..."*.

Il Commissario di Bologna *"... aveva rilevato che facendo capo le une e le altre all'antico godimento di tutti gli abitanti, la restrizione in favore degli originari rappresentava il frutto di una condotta egoistica da parte di quelli che erano riusciti a tenere il possesso delle terre, ed aveva ritenuto che la legge del 27 ha inteso negare a tale condotta egoistica un riconoscimento di legittimità, non potendo convalidarsi ciò che in sostanza rappresenta una usurpazione dei diritti della popolazione inalienabili ed imprescrittibili. Aveva quindi concluso col ritenere che se qualche comunanza crede di avere un diritto di privato dominio sulle terre originariamente comuni, deve provare di averlo acquistato per concessione o*

per titolo legittimo. Che il pensiero del legislatore sia quello indicato dal Commissario è fuor di dubbio. La legge del 27 prescrivendo che i terreni di uso civico debbono essere aperti agli usi di tutti i cittadini ha inteso rifiutare di conoscere come legittima la restrizione del godimento in mano di alcuni con esclusione di altri cittadini. E per terreni di uso civico si intendono quelli su cui potenzialmente esiste il diritto di uso civico, in quanto originariamente erano aperti agli usi di tutti gli abitanti". E dopo aver fatto riferimento ad una circolare del Ministero dell'Economia nazionale del 28 aprile 1928 emessa relativamente alle Associazioni agrarie, la sentenza conclude:" Riassumendo quindi deve riconoscersi che quando le "associazioni possiedono terre che originariamente servivano al godimento della "generalità degli abitanti, tali terreni devono ritenersi di uso civico in ogni tempo, "anche se alcune categorie di persone sono riuscite a tenerne lungamente il "possesso con esclusione di altri abitanti."

3. Per le province ex austriache, i Commissari degli usi civici di Trento e Trieste hanno escluso che si potesse fare eccezione alla regola generale dell'apertura delle terre comuni agli usi di tutti indistintamente i cittadini del comune o delle frazione in applicazione dell'art. 26 della legge del 27, che riconosce diritti particolari ad alcune categorie di persone, quando tali diritti sono assicurati da disposizioni speciali di legge anteriori o da sentenze passate in giudicato. L'orientamento dei due commissari è stato confermato dal Ministero dell'Economia Nazionale, d'accordo con il Ministero dell'Interno e dalla corte di cassazione.

A tale proposito l'A. ricorda la sentenza 14 maggio 1929 delle Sezioni Unite della Cassazione nella causa **Leiner contro Volgger** sulla questione del **maso chiuso**, cui riconosce il carattere di diritto civico *" In molti comuni alto atesini il diritto imprescrittibile ed inalienabile spettante ai cittadini per ragione di incolato viene riconosciuto non al cittadino ma al podere, il maso in quel comune situato,... con ciò riaffermandosi il concetto che l'uso non costituisce un diritto personale e privato dell'utente, ma è necessariamente connesso alla dimora e quindi alla qualità di cittadino abitante nel comune o nella frazione di comune in cui è sito il maso..."*.

4. I diritti della collettività sono stati riconosciuti dalle sez un. anche nella causa fra i masisti contro il **Comune di Fondo** (sentenza 9 gennaio 1936).

Ugualmente sono state escluse le pretese delle **vicinie** dirette a sostenere la natura privata delle terre amministrare e godute dai **vicini e masisti**: Cass. sentenza 2 marzo 1937 in causa Daberto ed altri contro il **Comune di Livinallongo**; Cass. 9 febbraio 1935 nella causa tra il **Comune di Ragoli contro**

le Regole di Spinale e Manez e Consorzio di Preore. Vi furono poi numerose sentenze della Cassazione emesse tra il 15 novembre e 17 dicembre 1936 nella causa tra il comune e i vicini di Pieve Tesino, la sentenza 10 gennaio 1941 in causa Comune di Aidussina e vicini della frazione di Ustie.

L'A. ricorda che in un solo caso si è derogato al principio della natura civica delle servitù sulle terre comunali ed ex feudali: per le servitù godute ai Vicini di Ugovizza sulla Foresta Federaun, già di proprietà del Fondo di religione della Carinzia, passata al Fondo Culto, liquidate non con il procedimento di reuizione ma con l'altro della regolazione con decisioni del 27 dicembre 1871 della Commissione prov. della Carinzia, con l'assegno a ciascuna casa di abitazione di alcuni determinati quantitativi di legna e di strame e con l'ammissione al pascolo di un certo numero di abitanti. La Cass. con sentenza 22 dicembre 1938, riformando la decisione della sezione usi civici della Corte di appello di Roma, che aveva riformato la sentenza del Commissario di Trieste, pur riconoscendo che le servitù regolate nel 1871 avevano originariamente carattere pubblicistico, dichiarò che esse, per effetto dell'operazione di regolazione avevano assunto carattere privatistico ...

L'A. critica la decisione della Corte che non ha rilevato che le prestazioni ed utili assegnate a ciascuna casa, erano inscindibili dalla casa, quale diritto pertinenziale della casa stessa e che perciò non poteva ritenersi estinto il carattere pubblicistico del diritto.

*** *** ***

Seguono le considerazioni conclusive dell'A. sull'applicazione della legge del 27: *“... che viene a restringersi esclusivamente alle terre boschive e pascolive, e quindi in zone di montagna, non esistendone che scarse residue in pianura, prossime ad essere ripartite...”*.

L'A. si chiede *“...se le disposizioni vigenti siano davvero efficaci e complete per raggiungere lo scopo ultimo della perfetta utilizzazione di questo ancora importantissimo patrimonio a beneficio della popolazione, posto che l'art. 12 della legge ne assegna ad essa l'usufrutto per sopperire ai bisogni del cittadino abitante e della sua famiglia.... e deplora anche l'assoluto disprezzo da parte delle amministrazioni comunali dei vetusti diritti delle popolazioni.....il fatto che i comuni generalmente*

trattano le terre di uso civico come una loro proprietà privata e gravano gli usi di tasse gravosissime, che raggiungono e superano molto spesso il valore delle erbe e della legna in commercio ovvero fittano le erbe e vendono la legna astraendo addirittura dai diritti delle popolazioni...”

Problemi e questioni queste ancora attuali e che attendono una soluzione anche a livello legislativo.

*** **